

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica francese**(Causa C-636/18) ⁽¹⁾**

[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone ed in alcuni agglomerati francesi – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]

(2019/C 432/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, E. Manhaeve e K. Petersen, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, J. Traband e A. Alidière, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica francese, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO₂) dal 1° gennaio 2010 in dodici agglomerati e zone di qualità dell'aria francesi, ossia Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne Clermont Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi Pirenei (FR12A01), zona urbana regionale (ZUR) Reims Champagne Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione Rodano Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell'Arve Rodano Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario per il NO₂ dal 1° gennaio 2010 in due agglomerati e zone di qualità dell'aria, ossia Parigi (FR04A01) e Lione Rodano Alpi (FR20A01), ha continuato a venir meno, da tale data, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l'allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall'entrata in vigore dei valori limite nel 2010.

La Repubblica francese, dall'11 giugno 2010, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV a quest'ultima, e in particolare all'obbligo, previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva, di provvedere affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège - Belgio) – BU/État belge**(Causa C-35/19) ⁽¹⁾**

(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Normativa nazionale – Esenzione d'imposta per le indennità riconosciute alle persone con disabilità – Indennità percepita in un altro Stato membro – Esclusione – Differenza di trattamento)

(2019/C 432/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: BU

Convenuto: État belge

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, senza prevedere alcuna giustificazione al riguardo – ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare –, dispone che l'esenzione fiscale applicabile alle indennità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato ed esclude, dunque, dal beneficio di tale esenzione le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato membro interessato.

(¹) GU C 103 del 18.3.2019.

Impugnazione proposta il 10 aprile 2019 dalla Etnia Dreams, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 febbraio 2019, causa T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

(Causa C-296/19 P)

(2019/C 432/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Etnia Dreams, S.L. (rappresentante: P. Gago Comes, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 6 novembre 2019, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto il ricorso per cassazione e ha condannato la Etnia Dreams, S.L. alle spese.

Impugnazione proposta il 23 aprile 2019 dall'Hércules Club de Fútbol, S.A.D. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2019, causa T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Commissione

(Causa C-332/19 P)

(2019/C 432/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (rappresentanti: Y. Martínez Mata e S. Rating, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea